



Start Romagna S.p.A.

Sede legale: Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 38 – 47923 RIMINI (RN)
C.F. e P.IVA 03836450407

REGOLAMENTO INTERNO

PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Redatto ai sensi dell’art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Start Romagna S.p.A. nella seduta del 26/10/2023*

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento.....	3
Art. 2 - Definizioni, acronimi e abbreviazioni.....	3
Art. 3 - Principi generali.....	4
Art. 4 - Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice e del presente Regolamento e contratti strumentali.....	7
Art. 5 - Sistema di calcolo delle soglie.....	8
Art. 6 - Divieto del frazionamento artificioso della spesa	8
Art. 7 - Poteri di spesa e sistema di deleghe interne, RUP	9
Art. 8 – Compiti e ruolo del Responsabile del Settore Acquisti e Logistica	9
Art. 9 - Programmazione e avvio della procedura di acquisizioni, richieste di acquisto, poteri di spesa.....	9
Art. 10 - Procedure di affidamento	10
Art. 11 – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando cui all'art. 158 del Codice (casi tassativi)	13
Art. 12 – Spese correnti effettuabili senza confronto concorrenziale senza limiti d'importo	15
Art. 13 - Pubblicità, trasparenza, accesso agli atti e riservatezza	15
Art. 14 - Requisiti di partecipazione alle gare	16
Art. 15 – Requisiti specifici per l'affidamento di lavori.....	16
Art. 16 - Contenuti lettera invito/disciplinare di gara e capitolati tecnici.....	17
Art. 17 - Termini per la conclusione delle procedure e termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte	17
Art. 18 - Procedura di Gara – Criteri di Aggiudicazione	18
Art. 19 – Valutazione delle offerte anormalmente basse –Ruolo del R.U.P.	19
Art. 20 – Stipula del contratto, stand still e Tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 21 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti	20
Art. 22 – Verifica delle forniture e delle prestazioni - Pagamenti.....	20
Art. 23 - Oneri per la sicurezza.....	21
Art. 24 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.....	21
Art. 25 - Servizi legali esclusi	22
Art. 26 - Revisione prezzi	22
Art. 27 - Gestione del contenzioso e rimedi alternativi – Foro competente	22
Art. 28 - Contenuti del contratto	23
Art. 29 – Rinnovo, proroga del contratto e c.d. quinto d'obbligo	23
Art. 30 – Contratti attivi.....	24
Art. 31 – Selezione dei partecipanti ed Elenco degli Operatori Economici.....	24
Art. 32 – Normativa in materia di privacy.....	25
Art. 33 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comunicazioni all'Osservatorio	25
Art. 34 – Disposizioni di coordinamento, norme finali ed entrata in vigore.....	25

Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Start Romagna S.p.A., con sede in Rimini, Viale C.A. Dalla Chiesa, n. 38 – Codice Fiscale e Partita IVA 03836450407 (in seguito definita anche “Società” o “Azienda”) in qualità di impresa pubblica come definita dall’art. 1 lett. f) dell’ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice) – e quindi “Stazione appaltante” - operante nei Settori Speciali¹ di cui agli articoli da 141 a 152 del D.Lgs. 31 marzo 2023 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ai sensi dell’art. 50 comma 5 del Codice può adottare, nel rispetto dei principi comunitari posti a tutela della concorrenza, un proprio regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
2. In considerazione di quanto sopra, il presente regolamento, che disciplina in via di autoregolamentazione gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 comma 2 del Codice, costituisce concreta applicazione dei principi del Trattato UE di libera concorrenza, massima partecipazione, parità di trattamento, non discriminazione, correttezza, trasparenza, proporzionalità, economicità ed efficacia secondo le modalità indicate nel regolamento stesso (vedi successivo art. 3).
3. Ogni norma legislativa e/o regolamentare richiamata dal presente Regolamento deve intendersi nella versione aggiornata alla data dell’atto che viene ad essa assoggettato, comprensiva delle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute ovvero nel testo della nuova normativa sostitutiva di quella espressamente invocata.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto prescritto dal Codice e nelle norme e Regolamenti in esso richiamate.
5. Il presente Regolamento disciplina, dunque l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, attualmente fissate (anno 2023) ai seguenti importi:
 - Lavori: € 5.382.000
 - Servizi e forniture: € 431 .000
 - Servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE: € 1.000.000Tali soglie vengono ricalcolate periodicamente con provvedimento dalla Commissione europea.

Art. 2 - Definizioni, acronimi e abbreviazioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice), del quale si riportano di seguito le principali di interesse per Start Romagna S.p.A.:
 - a) Accordo Quadro (art. 154 del Codice): è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
 - b) Affidamento diretto: procedura di affidamento in cui Start Romagna S.p.A. negozia direttamente con un soggetto di propria scelta le condizioni per l’affidamento di beni, servizi o lavori, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.
 - c) Elenco Operatori Economici o Albo fornitori: Elenco dei fornitori e prestatori di servizi della Società in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

¹ Appartengono ai Settori Speciali gli Enti operanti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.

- d) A.T.I. (o R.T.I.): Associazione (o Raggruppamento) Temporanea di Imprese, costituita o costituenda.
- e) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione (o anche solo Autorità).
- f) Avviso: atto col quale si rendono note le risultanze di una procedura di gara esperita per l'individuazione del contraente.
- g) Bando: atto col quale si sollecitano gli operatori economici a partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un contratto.
- h) Codice Appalti: Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
- i) Committente o Stazione Appaltante: Start Romagna S.p.A.
- j) Concorrente, aggiudicatario, appaltatore, fornitore, esecutore di lavori, prestatore di servizi: operatore economico con il quale, nelle diverse fasi delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, la Società entra in contatto.
- k) Dialogo competitivo: è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
- l) Disciplinare di gara: documento, a corredo del bando di gara o della lettera di invito, che disciplina l'esperimento della gara pubblica.
- m) D.U.R.C.: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- n) D.U.V.R.I. : Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
- o) Forniture: beni strumentali o di consumo acquistati da Start Romagna S.p.A.
- p) Servizi: prestazioni di terzi acquisite dalla società per i propri bisogni.
- q) Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dalla Società.
- r) Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto di Start Romagna S.p.A. ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifiche per l'amministrazione dell'Azienda.
- s) Osservatorio: l'Osservatorio sui contratti pubblici della Regione Emilia Romagna, istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi.
- t) Procedura aperta (art. 71 del Codice): procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
- u) Procedura ristretta (art. 156 del Codice): procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare, a seguito di pubblicazione di avviso, e che sono invitati dalla stazione appaltante in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- v) Procedura negoziata: procedura di gara in cui la Società, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale (se del caso, confronto sollecitato da avvisi pubblici), consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- w) Profilo di committente: sito informatico (internet) di Start Romagna S.p.A..
- x) "Sotto-soglia" (o "sopra-soglia"): di valore inferiore (o superiore) alla soglia comunitaria, così come individuata dall' art. 14 del Codice.
- y) RUP (Responsabile Unico del Progetto: soggetto al quale, in relazione alle proprie competenze e responsabilità attribuite nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è demandato l'esercizio delle funzioni indicate all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 3 - Principi generali

1. Start Romagna S.p.A. ha piena autonomia ed acquisisce i Lavori, i Servizi e le Forniture necessari per il proprio funzionamento tramite la stipulazione di contratti preceduti da gara pubblica, confronto concorrenziale o negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalle norme vigenti in materia.
2. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, Start inserisce, a norma dell'art. 57

comma 1 del Codice, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

3. Nell'espletamento della propria attività negoziale Start Romagna S.p.A. contribuisce inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali inserendo se del caso, nella propria documentazione di gara, specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 57 comma 2 del Codice. La società tiene, altresì, conto della qualità tecnica del Lavoro, Servizio o Fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della società medesima.
4. Start Romagna S.p.A. conferma la propria attività contrattuale a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, nonché della normativa regionale e comunale e con i limiti stabiliti dal proprio Statuto nonché nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal budget e dagli atti di programmazione aziendale.
5. Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente Regolamento, Start Romagna S.p.A. si impegna a garantire il rispetto dei seguenti principi:
 - a) **Principio del risultato** (art. 1 del Codice), che comporta il perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **Principio della fiducia** (art. 2 del Codice) che comporta che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fondi sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della stazione appaltante, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - c) **Principio dell'accesso al mercato (art. 3 del Codice)**, che comporta che l'azione della stazione appaltante favorisca, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
Nello specifico Start Romagna, pur non essendo obbligata all'applicazione del principio della rotazione, come previsto dal Nuovo codice appalti, per evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, e al fine di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, si impegna a favorire la rotazione fra gli operatori economici, eccetto che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
 - d) **Principio del criterio interpretativo (art. 4 del Codice)** che prevede che, fermo restando che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli artt.1 (fiducia), 2 (risultato) e 3 (accesso al mercato), nel caso sorgessero questioni interpretative, la soluzione da privilegiare è quella che sia: funzionale a realizzare il risultato amministrativo; coerente con la fiducia sull'amministrazione, sui suoi funzionari e sugli operatori economici; permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.
 - e) **Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento** (art. 5 del Codice) che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, sussistendo in capo all'operatore economico, anche prima dell'aggiudicazione, un affidamento sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

- f) **Principio di auto-organizzazione amministrativa** (art. 7 del Codice) in base al quale le stazioni appaltanti organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione (ad esempio con l'affidamento diretto a società in house), l'esternalizzazione e la cooperazione tra stazioni appaltanti nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione.
- g) **Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito** (art. 8 del Codice) che prevede che nel perseguire le proprie finalità istituzionali le stazioni appaltanti siano dotate di autonomia contrattuale e possano concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. Prevede inoltre che le prestazioni d'opera intellettuale non possano essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione e che salvo i predetti casi eccezionali, la stazione appaltante garantisca comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
- h) **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale** (art. 9 del Codice) secondo il quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
- i) **Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione** (art. 10 del Codice) per i quali i contratti pubblici non possono essere affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice, con divieto di introdurre di ulteriori. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
- j) **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** (art. 11 del Codice) in virtù del quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto. In assenza di una procedura di gara e, quindi, nel caso di affidamento diretto con o senza preventivi l'operatore economico prescelto dovrà fornire una dichiarazione nella quale indica il CCNL applicato al proprio personale dipendente e che dovrà essere coerente con quanto previsto ai commi 1 o 4. Nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore, vige l'intervento sostitutivo della stazione appaltante.
- k) **Rinvio esterno** (art. 12 del Codice) che prevede che per quanto non espressamente previsto nel codice alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applichino le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 4 - Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice e del presente Regolamento e contratti strumentali

1. Ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Codice sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice e del presente Regolamento gli appalti di lavori, servizi o forniture non strettamente strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale; tali contratti possono essere assegnati, nell'ambito del potere negoziale di Start per qualunque importo, ma coerentemente con i limiti dei budget di spesa assegnati dalla Direzione per i vari centri di costo aziendali, e ad essi si applica la disciplina civilistica.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono contratti esclusi i seguenti:
 - a) gestione sosta/servizi di parcheggio;
 - b) convenzioni concluse con punti mensa;
 - c) contratti di sponsorizzazione;
 - d) servizi postali e telegrafici;
 - e) spese per l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
 - f) Pulizia dei locali;
 - g) Vigilanza dei locali;
 - h) Manutenzione del verde;
 - i) Servizi di facchinaggio;
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono contratti strumentali i seguenti:

SERVIZI

 - Assicurazione/polizze (RCA, tutela legale, RCT, massimali rete ferroviarie);
 - Manutenzione mezzi e impianti e infrastrutture (rete);
 - Pulizie mezzi, stazioni, depositi;
 - Smaltimento rifiuti speciali;
 - Formazione e CQC;
 - Visite mediche e sorveglianza sanitaria (DM n. 88/1999);
 - Biglietteria/Controlleria
 - Certificazione UNI EN13816
 - Full services.

FORNITURE

 - Massa vestiario;
 - Ricambi;
 - DPI;
 - Carburante ed energia da autotrazione
 - AVM/telecamere

LAVORI

 - Armamento
 - Infrastruttura tpl
 - Impianti fissi/rete
4. A norma dell'art. 142 del Codice le disposizioni del codice non si applicano (se ricorrono le condizioni di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 142 del Codice, ai contratti aggiudicati:
 - a) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 e all'Allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti;
 - b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture di cui fa parte.
 - c) da una stazione appaltante o ente concedente a un'impresa collegata;
 - d) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere le attività di cui agli articoli da 146 a 152, a un'impresa collegata a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti.
5. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione del Codice e del presente Regolamento i seguenti contratti pubblici, concessioni ed accordi:
 - Attività direttamente esposte alla concorrenza (art. 143 del Codice);

- Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 144 del Codice);
- Contratti aggiudicati dalle stazioni appaltanti per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea (art. 145 del Codice).
- Contratti di appalto e concessione di cui all'art. 56 del Codice concernenti:
 - a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici.
 - c) i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - d) servizi legali di cui all'art. 25 comma 3 del presente Regolamento;
 - e) servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
 - f) i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 - g) i contratti di lavoro;
 - h) servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.
- Contratti di appalto e concessione di cui all'art. 149 comma 4 del Codice, ovvero le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Art. 5 - Sistema di calcolo delle soglie

1. Le soglie di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, immediatamente applicabile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice.
3. Ai fini dell'applicazione delle soglie indicate nella normativa di riferimento, si tiene conto del valore stimato dell'intero appalto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e/o di eventuali altre imposte e tasse.
4. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ad esso riferibile, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
5. Per i contratti di durata pluriennale si terrà conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
6. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si terrà conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 14 del Codice.

Art. 6 - Divieto del frazionamento artificioso della spesa

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del Codice o del presente Regolamento.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio a carattere continuativo che sia previsto si debbano svolgere durante l'intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del Codice o a quelle del presente Regolamento.

Art. 7 - Poteri di spesa e sistema di deleghe interne, RUP

1. L'indizione della procedura, le modalità di scelta del contraente, nonché l'individuazione dell'operatore economico in caso di affidamento diretto senza confronto competitivo competono al/ai soggetto/i definiti dal sistema organizzativo interno dell'azienda, che può articolare le competenze in funzione della materia oggetto dell'affidamento, delle soglie di spesa, ecc. fatte salve in ogni caso le deleghe attribuite al Responsabile del Settore "Acquisti e Logistica" di Start Romagna S.p.A. (vedi successivo art. 8).
2. In applicazione dell'art. 15 del Codice Start Romagna S.p.A. potrà nominare uno o più soggetti a cui affidare le funzioni di Responsabile del Progetto in relazione alle varie fasi del procedimento, tenuto anche conto delle richieste derivanti dalle piattaforme ANAC e SITAR. Di norma è previsto che debba rivestire il ruolo di RUP il capo area richiedente la prestazione, fermo restando che nel caso il RUP non abbia competenze amministrative – legali, potrà essere affiancato da una figura di supporto normativo / amministrativo.

Art. 8 – Compiti e ruolo del Responsabile del Settore Acquisti e Logistica

1. Il Responsabile del Settore Acquisti e Logistica si occupa, tramite la propria struttura organizzativa, di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali per addivenire alla conclusione del contratto e garantisce il corretto svolgimento del relativo rapporto sotto il profilo formale.
2. In fase di esecuzione del contratto spetta allo stesso Responsabile lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio, l'adozione degli atti di sollecito, di diffida e di applicazione delle penalità, su segnalazione del RUP.
3. Spetta allo stesso Responsabile, una volta effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, sotto la supervisione del Responsabile Trasparenza, ai sensi dell'articolo 29, comma 1°, del Codice, curare la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente"> "Bandi di gara e contratti" > "Portale Appalti" ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei risultati delle procedure di affidamento (vedi successivo art. 13).

Art. 9 - Programmazione e avvio della procedura di acquisizioni, richieste di acquisto, poteri di spesa

1. La programmazione dell'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del Regolamento - e che non risulti da esigenze di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendali è, in ogni caso, definita con l'approvazione del *budget* aziendale.
2. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie di fabbisogno, appartiene al Dirigente/Capo Settore nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale (il quale assumerà le funzioni di RUP).
3. Rientrano nelle competenze del Responsabile del Settore richiedente anche l'invio al Settore Acquisti e Logistica della richiesta per l'effettuazione delle procedure di gara necessarie, richiesta che dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:
 - indicazione della funzione richiedente;
 - data di presentazione della richiesta;
 - tipologia di contratto o di acquisto (forniture, servizi, lavori);
 - disponibilità economica nel *Budget*;
 - descrizione di massima della richiesta (valore economico, quantità);
 - eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/forniture;
 - in caso di lavori o servizi di particolare complessità, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale ovvero capitolati tecnici;
 - eventuali requisiti di ammissione richiesti;
 - tempo utile per dare adempimento alle obbligazioni contrattuali o durata del contratto nel caso di prestazioni continuative;
 - criterio di valutazione delle offerte.

4. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti sottosoglia di rilevanza europea sono individuati dallo Statuto, dai Regolamenti, dal piano delle deleghe adottate da Start Romagna S.p.A. e/o da eventuali procure generali o speciali.

Art. 10 - Procedure di affidamento

1. Start Romagna S.p.A., in funzione delle diverse fasce di importo e tipologie degli appalti, individua il contraente tramite le seguenti procedure, fermo restando, per tutte le tipologie di procedura, il rispetto degli obiettivi primari del codice dell'efficienza e del risultato e degli adempimenti di legge in materia di pubblicità e trasparenza, tracciabilità e sicurezza.

1.1 - Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Si procede con l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro con le seguenti modalità:

a) senza consultazione di più operatori economici:

L'operatore è individuato, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi: iscrizione Albo e/o comprovata esperienza pregressa, unico operatore economico presente sul mercato, non strumentalità dell'acquisto, urgenza, assenza di conflitto di interessi, ecc.;

L'operatore deve essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto.

L'individuazione dell'operatore compete al/ai soggetto/i definiti dal sistema organizzativo interno dell'azienda, come previsto al precedente art. 7.

Fatti salvi i casi di urgenza e/o casi legati ad eventi imprevisti e imprevedibili, all'operatore economico andrà richiesta un'offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (oggetto, durata, tempistiche di esecuzione).

Nella Decisione (già determina) di affidamento si dovrà richiamare la motivazione, dare atto della convenienza dell'offerta e del possesso dei requisiti.

Si stabilisce che per affidamenti diretti di importo inferiore o uguale ad € 500,00 non sarà necessaria l'adozione della Decisione a contrarre.

b) previa consultazione di più operatori economici:

I soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi: iscrizione Albo e/o comprovata esperienza pregressa, non strumentalità dell'acquisto, urgenza, assenza di conflitto di interessi, ecc.;

Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto.

L'individuazione degli operatori compete al/ai soggetto/i definiti dal sistema organizzativo interno dell'azienda, come previsto al precedente art. 7.

Agli operatori economici andrà richiesta un'offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (oggetto, durata, tempistiche di esecuzione), che dovrà esplicitare la rispondenza al/i criterio/i di scelta individuato/i nella richiesta.

Nella Decisione di affidamento si dovrà richiamare la motivazione, dare atto della convenienza dell'offerta e del possesso dei requisiti e dell'applicazione del/i criterio/i di scelta individuato/i rispetto alle offerte/preventivi pervenute.

1.2 - Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Si procede con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, con le seguenti modalità:

c) senza consultazione di più operatori economici:

L'operatore è individuato, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi: iscrizione Albo e/o comprovata esperienza pregressa, unico operatore economico presente sul mercato, non strumentalità dell'acquisto, urgenza, assenza di conflitto di interessi, ecc.;

L'operatore deve essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto.

L'individuazione dell'operatore compete al/ai soggetto/i definiti dal sistema organizzativo interno dell'azienda, come previsto al precedente art. 7.

Fatti salvi i casi di urgenza e/o casi legati ad eventi imprevisti e imprevedibili, all'operatore economico andrà richiesta un'offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (oggetto, durata, tempistiche di esecuzione).

Nella Decisione di affidamento si dovrà richiamare la motivazione, dare atto della convenienza dell'offerta e del possesso dei requisiti.

Si stabilisce che per affidamenti diretti di importo inferiore o uguale ad € 500,00 non sarà necessaria l'adozione della Decisione a contrarre.

d) previa consultazione di più operatori economici:

I soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi: iscrizione Albo e/o comprovata esperienza pregressa, non strumentalità dell'acquisto, urgenza, assenza di conflitto di interessi, ecc.;

Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto.

L'individuazione degli operatori compete al/ai soggetto/i definiti dal sistema organizzativo interno dell'azienda, come previsto al precedente art. 7

Agli operatori economici andrà richiesta un'offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (oggetto, durata, tempistiche di esecuzione), che dovrà esplicitare la rispondenza al/i criterio/i di scelta individuato/i nella richiesta.

Nella Decisione di affidamento si dovrà richiamare la motivazione, dare atto della convenienza dell'offerta e del possesso dei requisiti e dell'applicazione del/i criterio/i di scelta individuato/i rispetto alle offerte/preventivi pervenute.

1.3 - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite Albo Fornitori, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

I soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi: iscrizione Albo e/o comprovata esperienza pregressa, assenza di conflitto di interessi, ecc.;

Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto.

L'individuazione degli operatori compete al/ai soggetto/i definiti dal sistema organizzativo interno dell'azienda, come previsto al precedente art. 7.

Agli operatori economici andrà trasmessa una lettera d'invito, unitamente alla documentazione di gara (capitolato, disciplinare, allegati tecnici, ec.), per la presentazione di un'offerta che dovrà esplicitare la rispondenza al criterio di scelta individuato nella lettera d'invito.

Nella Decisione/Delibera di aggiudicazione si dovrà richiamare la motivazione, dare atto della convenienza dell'offerta e del possesso dei requisiti e dell'applicazione del criterio di scelta individuato rispetto alle offerte pervenute.

1.4 - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite o tramite Albo Fornitori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee.

Per questa tipologia di affidamenti, è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione

I soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi: iscrizione Albo e/o comprovata esperienza pregressa, non strumentalità dell'acquisto, urgenza, assenza di conflitto di interessi, ecc.;

Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto.

L'individuazione degli operatori compete al/ai soggetto/i definiti dal sistema organizzativo interno dell'azienda, come previsto al precedente art. 7.

Agli operatori economici andrà trasmessa una lettera d'invito, unitamente alla documentazione di gara (capitolato, disciplinare, allegati tecnici, ec.), per la presentazione di un'offerta che dovrà esplicitare la rispondenza al criterio di scelta individuato nella lettera d'invito.

Nella Decisione/Delibera di aggiudicazione si dovrà richiamare la motivazione, dare atto della convenienza dell'offerta e del possesso dei requisiti e dell'applicazione del criterio di scelta individuato rispetto alle offerte pervenute.

1.5 - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite o tramite Albo Fornitori, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee.

I soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi: iscrizione Albo e/o comprovata esperienza pregressa, non strumentalità dell'acquisto, urgenza, assenza di conflitto di interessi, ecc.;

Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto.

L'individuazione degli operatori compete al/ai soggetto/i definiti dal sistema organizzativo interno dell'azienda, come previsto al precedente art. 7.

Agli operatori economici andrà trasmessa una lettera d'invito, unitamente alla documentazione di gara (capitolato, disciplinare, allegati tecnici, ec.), per la presentazione di un'offerta che dovrà esplicitare la rispondenza al criterio di scelta individuato nella lettera d'invito.

Nella Decisione/Delibera di aggiudicazione si dovrà richiamare la motivazione, dare atto della convenienza dell'offerta e del possesso dei requisiti e dell'applicazione del criterio di scelta individuato rispetto alle offerte pervenute.

1.6 – Acquisti congiunti di gruppo – accordi quadro

Per acquisti congiunti di beni, servizi e lavori, comuni a due o più società del Gruppo a cui appartiene Start, nel caso Start fosse congiuntamente designata, svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante secondo il presente Regolamento, recependo i fabbisogni delle altre aziende del gruppo. A valle della selezione le società del Gruppo aderenti stipuleranno, in proprio, relativi contratti con l'Operatore Economico individuato ad esito della gara, ferme restando le condizioni generali negoziate nel corso della procedura medesima.

Per Accordo Quadro si intende la procedura di affidamento per l'individuazione di uno o più operatori economici con cui stabilire le condizioni principali dei contratti da assegnare in base ai propri fabbisogni, a favore di una o più società del Gruppo, per il periodo di vigenza dell'affidamento o sino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale pattuito. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro le società del Gruppo possono stipulare, in adesione allo stesso, contratti applicativi.

2. Ai sensi dell'art. 153 del Codice è fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice, al dialogo competitivo di cui all'art. 74 del Codice ed al partenariato per l'innovazione di cui all'art. 75 del Codice.
3. Qualora sia attivo un Sistema di Qualificazione / Elenco Operatori Economici Qualificati, Start Romagna S.p.A. dovrà interpellare gli operatori economici ivi iscritti/qualificati, interpellando un numero di Operatori sufficiente nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti, ove sussistano in tale numero soggetti idonei.
Laddove l'affidamento abbia ad oggetto tipologie di lavori, beni o servizi per le quali non è stato istituito un Sistema di Qualificazione o un Elenco degli Operatori Economici Qualificati, o qualora, pur in presenza di detti Sistemi di qualificazione il numero delle imprese qualificate sia inferiore al numero minimo richiesto si procederà al fine di ampliare la concorrenza mediante la pubblicazione di apposito avviso di indagine esplorativa/manifestazione di interesse sul profilo del committente di Start Romagna S.p.A. (che dovrà restare pubblicato per almeno 15 giorni), interpellando gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti.
4. L'obbligo di osservanza del numero minimo di operatori economici di cui ai precedenti commi è escluso quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene, servizio e lavoro sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi indicati al precedente art. 3 del presente Regolamento.

Art. 11 – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando cui all'art. 158 del Codice (casi tassativi)

- 1) Ai sensi dell'art. 158 del Codice è ammesso il ricorso a una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del libro I. A tali fini si tiene conto degli esiti delle consultazioni di

mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei:

- a) quando, in risposta a una procedura con pubblicazione di un bando, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; un'offerta non è ritenuta appropriata quando non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara; una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata quando l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante o dall'ente concedente a norma degli articoli 95, 96 e 169, comma 2;
- b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
- c) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - i. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - ii. la concorrenza è assente per motivi tecnici; l'eccezione di cui al presente numero si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
 - iii. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; l'eccezione di cui al presente numero si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
- d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, dalla Stazione Appaltante, i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante;
- e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante o l'ente concedente ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale le stesse stazioni appaltanti o enti concedenti hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 155, comma 1; il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati; la possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e le stazioni appaltanti o gli enti concedenti, quando applicano l'articolo 14, tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;
- g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
- l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del Codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di

progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

2. Ove possibile gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
3. La documentazione relativa alle condizioni che rendono possibile il ricorso alla procedura di cui al presente articolo dovrà essere di corredo alla documentazione dell'affidamento di che trattasi.

Art. 12 – Spese correnti effettuabili senza confronto concorrenziale senza limiti d'importo

1. Possono inoltre essere affidate direttamente, senza necessità di confronto concorrenziale, e per qualunque importo, anche sopra soglia europea, ma coerentemente con i limiti dei budget di spesa assegnati dalla Direzione per i vari centri di costo aziendali, le spese relative a:
 - a) Spese postali e telegrafiche
 - b) diritti e contributi;
 - c) tasse di circolazione veicoli;
 - d) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
 - e) inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
 - f) acquisto di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere;
 - g) abbonamento a periodici ed agenzie di informazione e comunicazione;
 - h) partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
 - i) attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
 - j) spese del personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;
 - k) spese per l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
 - l) i diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc..

Art. 13 - Pubblicità, trasparenza, accesso agli atti e riservatezza

1. Il presente Regolamento Interno è pubblicato sul sito di Start Romagna S.p.A. (www.startromagna.it) nella pagina "Società Trasparente" – Sezione "Regolamenti".
2. Tutte le procedure per le quali esiste onere di pubblicazione saranno visualizzabili sul sito www.startromagna.it nella Sezione "Società Trasparente" >>> "Bandi di gara e contratti". Accedendo sarà pertanto possibile consultare gli avvisi relativi alle gare in corso.
3. Start Romagna S.p.A. si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

4. Pubblicità e trasparenza

La Stazione Appaltante, in via transitoria nelle more dell'operatività dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione, trasparenza e pubblicità.

- conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta gli elementi della decisione a contrarre (l'oggetto, l'importo e l'aggiudicatario);
- conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

Successivamente al 1° gennaio 2024, fatte salve ulteriori proroghe, Start, a norma dell'art. 35 del Codice, assicurerà in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma di e-procurement, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Accesso agli atti e riservatezza

In via transitoria, nelle more dell'operatività al 1° gennaio 2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione, trasparenza e pubblicità, nonché di quelle relative all'accesso di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, fermi restando i limiti temporali nell'ambito dei quali è possibile richiedere l'accesso agli atti, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice, Start richiederà che nella documentazione tecnica presentata dagli offerenti, gli stessi indichino le parti dell'offerta tecnica da oscurare nel caso di istanza di accesso agli atti.

Art. 14 - Requisiti di partecipazione alle gare

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da Start Romagna S.p.A. in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale (inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti e speciale (quali l'idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria; le capacità tecniche e professionali richiesti rispettivamente dagli articoli da 94 a 100 del Codice).
2. All'esecutore del contratto sarà richiesta la cauzione provvisoria esclusivamente se prevista nei documenti di gara e laddove sussistano particolari esigenze, nei limiti massimi dell'1% dell'importo a base di gara.
3. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante compilazione del DGUE – Documento di gara unico europeo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 fatta comunque salva la facoltà di Start Romagna S.p.A. di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.
4. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento nel rispetto dell'art. 104 del Codice.
5. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante prima dell'aggiudicazione. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario. E' fatta ovviamente salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. art. 71 D.P.R. n. 445/2000).
6. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si procede alla stipula del contratto.

Art. 15 – Requisiti specifici per l'affidamento di lavori

1. Per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici dovranno devono possedere i requisiti indicati all'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice, ovvero:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in

cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, il comma 2 dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice specifica invece che non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, a norma dell'art. 100 comma 4 del Codice le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12 del Codice. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Art. 16 - Contenuti lettera invito/disciplinare di gara e capitolati tecnici

1. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati da Start Romagna S.p.A., gli stessi sono invitati contemporaneamente a presentare offerta tramite il Portale Appalti di Start Romagna S.p.A., posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera, fax o email.
2. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta adeguata e quindi deve contenere almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi e forniture;
 - e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) l'eventuale richiesta di garanzie laddove sussistano particolari esigenze, nei limiti massimi dell'1% dell'importo a base di gara per la garanzia provvisoria, e 5% dell'importo contrattuale per la garanzia definitiva.
 - g) I nominativo del RUP;
 - h) lo schema di contratto e/o il capitolato tecnico, se predisposto, riportanti le caratteristiche tecniche, le specifiche di qualità, le modalità di esecuzione e verifica e collaudo dei lavori, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e le penalità eventualmente previste.

Art. 17 - Termini per la conclusione delle procedure e termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1.1 – Termini per la conclusione delle procedure

- Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti termini:
 - a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
 - b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: tre mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

- I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di un mese. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriore mese.

1.2 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

- Ove la Società decidesse di fare ricorso alla procedura aperta, alla procedura ristretta o alla procedura con pubblicazione del bando, di volta in volta stabilisce un tempo ragionevole e ritenuto congruo per la ricezione delle domande di partecipazione, tenuta in debita considerazione la specificità dell'appalto.
- Per la ricezione delle offerte viene di volta in volta stabilito un tempo ragionevole e ritenuto congruo secondo le specificità dell'appalto, salvo esigenze specifiche connesse all'urgenza o alla peculiarità dell'appalto medesimo.

Art. 18 - Procedura di Gara – Criteri di Aggiudicazione

1. Gli appalti banditi sulla base del presente Regolamento saranno aggiudicati, in relazione alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, secondo i criteri di cui all'art. 108 del Codice sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Il criterio del minor prezzo;
 - b. il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e) gli affidamenti di appalto integrato;
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
4. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità / prezzo il bando o la lettera di invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte, e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Aggiudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica, al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione.
5. Nell'offerta economica relativa all'affidamento di contratti diversi dalle forniture senza posa in opera e dai servizi di natura intellettuale, Start deve chiedere all'operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. A norma dell'art. 108 comma 10 del Codice, Start può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
7. Le operazioni di gara saranno svolte, a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto:
 - a. da apposita Commissione di gara, composta da Responsabile del settore acquisti e logistica (o suo delegato) e dal RUP (o suo delegato) in caso di applicazione del criterio del minor prezzo;
 - b. da Commissione giudicatrice, nominata, con atto del Direttore Generale, che effettuerà la valutazione delle offerte tecniche, individuando il miglior offerente, in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti (tre o cinque) aventi specifiche competenze tecniche, selezionati fra i funzionari di Start Romagna S.p.A., o in caso di carenza di competenze specifiche, mediante l'ausilio di componenti esperti esterni a Start Romagna S.p.A.. Nel corso delle sedute i componenti della commissione applicano i criteri e le modalità di aggiudicazione indicate nei documenti di gara, redigono uno o più verbali dove vengono riportate le operazioni di gara e rimettono gli atti all'Organo competente (Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione) per l'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura auto dichiarati dall'aggiudicatario.
8. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione di un prospetto comparativo che consenta, attraverso l'uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto.
9. Spetta in ogni caso al Responsabile del Settore Acquisti e Logistica designare l'incaricato alla verifica delle domande di partecipazione nella fase di prequalifica nelle procedure ristrette e in quelle negoziate.
10. Il Responsabile del Settore Acquisti e Logistica o la Commissione, in base alle rispettive competenze, individuate ai commi precedenti, provvedono alla stesura del verbale delle operazioni effettuate, ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione, esprimendo anche eventualmente il giudizio di congruità sull'offerta migliore.
11. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
12. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante rilancio, salvo diversa prescrizione nei documenti di gara.
13. Le sedute di gara, sia che siano svolte dal Responsabile Acquisti e Logistica insieme al RUP, che dalla commissione giudicatrice (salvo che la Commissione si sia riunita per la valutazione delle offerte tecniche), devono essere svolte in forma pubblica (anche telematica) e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 19 – Valutazione delle offerte anormalmente basse –Ruolo del R.U.P.

1. Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, può verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Le giustificazioni saranno richieste a mezzo comunicazione PEC, assegnando all'offerente un termine non inferiore a otto giorni per rispondere; ulteriori precisazioni potranno essere richieste assegnando un termine non inferiore a tre giorni. Start Romagna S.p.A. si riserva la facoltà di convocare l'offerente presso la sede di Start Romagna S.p.A. per un contraddittorio conclusivo. Qualora l'offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre giustificato e documentato motivo, si prescinderà dalla sua audizione.

Art. 20 – Stipula del contratto, stand still e Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I contratti sono stipulati subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale (antimafia, DURC, casellario giudiziale, carichi pendenti, Ufficio delle Entrate, ecc.) nonché di quelli di ordine speciale (bilanci, fatturati analoghi, certificati di regolare esecuzione, regolarità della qualificazione SOA, ecc.), previo rilascio della cauzione definitiva e delle polizze assicurative (se richieste), e, in caso di appalto di lavori, della sottoscrizione del Piano di sicurezza, come regolato dalla vigente normativa.
2. Per i contratti di appalto per i quali sussistono i c.d. rischi interferenti, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, è necessario che il contratto sia corredato dal D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) sottoscritto dall'appaltatore.
3. Per gli affidamenti sottosoglia il contratto è stipulato di norma mediante scrittura privata.
4. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte del soggetto indicato come possibile aggiudicatario dell'eventuale cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza, si procederà alla stipula del contratto.
5. Per espressa previsione dell'art. 18 comma 3 del Codice non si applica il termine dilatorio del c.d. stand still di 35 giorni per la stipula di contratti relativi a fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.
6. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di Start Romagna S.p.A. non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria, così come non richiedere la presentazione della cauzione definitiva e/o polizze assicurative.
8. Tutti i pagamenti connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 163/2010 e s.m.i.).
9. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare a Start Romagna S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
10. Start Romagna S.p.A. ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara" (CIG) laddove previsto.
11. Sono esclusi dal CIG le spese di cui al precedente art. 12, nonché i contratti esclusi di cui al precedente art. 4.

Art. 21 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

1. Start Romagna ai sensi del Libro I, Parte II del Codice assicura la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
2. In attuazione del principio dell'unicità dell'invio (once only), Start non richiede agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella sua disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite l'accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni.
3. Start svolge digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti mediante la propria piattaforma di e-procurement i cui dati ed informazioni sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Start assicura la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rende la piattaforma utilizzata accessibile nei limiti di cui all'articolo 35 del Codice.

Art. 22 – Verifica delle forniture e delle prestazioni - Pagamenti

1. Le forniture di beni/servizi o l'effettuazione di lavori devono essere sottoposti rispettivamente a verifica di conformità e conseguente accettazione dei materiali/servizi o collaudo, prima che si disponga il pagamento, allorché il collaudo sia esplicitamente previsto come condizione di accettazione.
2. Per i contratti che per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione del RUP dalla quale risulti la regolare esecuzione delle prestazioni.
3. Start Romagna S.p.A. provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi e lavori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.
4. Il pagamento può essere disposto previa verifica della fattura pervenuta, accettazione del materiale ovvero esito favorevole del collaudo o rilascio di attestazione di regolare esecuzione, nonché verifica regolarità contributiva (DURC regolare). In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5. Per tutti i contratti il pagamento della fattura sarà effettuato da parte di Start Romagna S.p.A. secondo le modalità ed i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 giorni dalla data della fattura, a norma del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., art. 4 comma 3 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
6. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 148/2017, Start Romagna S.p.A. è soggetta a Split payment, pertanto l'IVA. sull'acquisto sarà direttamente versata all'erario e non liquidata in sede di pagamento.

Art. 23 - Oneri per la sicurezza

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture, la stazione appaltante valuterà ed indicherà nei documenti di gara i costi afferenti gli oneri per la sicurezza.
2. Tali costi, non soggetti a ribasso, saranno tenuti distinti dall'importo posto a base d'asta indicato nei documenti di gara. Tali costi verranno, poi, specificatamente indicati per iscritto nel contratto o nella lettera d'ordine che si andrà a porre in essere.
3. La stima di tali costi dovrà essere congrua e aderente a prezziari o listini ufficiali vigenti nel settore di gara interessato.

Art. 24 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

1. Il DUVRI sarà allegato al contratto d'appalto o d'opera o somministrazione/lettera d'ordine e dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore in segno di presa visione ed accettazione.
2. La predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di gara è esclusa per gli appalti di seguito riportati:
 - mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
 - i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/ luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
 - i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Art. 25 - Servizi legali esclusi

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto servizi esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. h) del Codice stesso, i seguenti servizi legali:
 - a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1 In un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
 - c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - d) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Art. 26 - Revisione prezzi

1. A norma dell'art. 60 del Codice nei documenti di gara delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Tali clausole, che non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
2. Per le modalità specifiche di applicazione della revisione prezzi si rinvia all'art. 60 del Codice.

Art. 27 - Gestione del contenzioso e rimedi alternativi – Foro competente

1. Per le controversie riguardanti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento, si applica il Libro V (*Del contenzioso e dell'Autorità nazionale anticorruzione*) del Codice .
2. Start Romagna S.p.A., al fine di garantire l'efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nell'esecuzione dei contratti, può esperire, ove ne ricorrano i presupposti, i seguenti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere:
 - a) Durante lo svolgimento delle procedure di gara, mediante richiesta all'ANAC di **parere di precontenzioso** in base all'art. 220 del codice, anche a carattere vincolante, previo accordo tra le parti.
 - b) Ai sensi dell'art. 215 del Codice (*Collegio consultivo tecnico*) per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del

Codice. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

- c) Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, per controversie relative a diritti soggettivi derivanti da esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Start Romagna S.p.A. può formulare, in base **all'art. 212 del Codice**, proposta di transazione nel rispetto delle norme del codice civile. La proposta è formulata dal Dirigente competente, sentito il RUP.
3. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Rimini.

Art. 28 - Contenuti del contratto

1. I contratti devono prevedere in modo chiaro ed esplicito:
- l'oggetto;
 - i termini di esecuzione ed eventuali clausole relative alle modifiche contrattuali in termini temporali (opzioni, proroghe) e quantitativi (quinto d'obbligo);
 - il corrispettivo determinato con il ribasso ovvero il prezzo offerto;
 - i termini e le modalità di pagamento;
 - la clausola di revisione dei prezzi;
 - le clausole di penalità per inadempimento;
 - le clausole risolutive espresse;
 - l'obbligo del rispetto da parte del fornitore del dettato della documentazione tecnica dell'appalto, all'applicazione integrale, nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in vigore nel corso dell'esecuzione contrattuale; al rispetto delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili; al rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, assistenziale e previdenziale; al mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti soggettivi (con particolare riguardo a quelli di cui alle vigenti leggi antimafia nonché all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti, da parte dell'Autorità giudiziaria, in materia di lotta alla criminalità organizzata);
 - nel caso di appalto di lavori pubblici, al rispetto anche della legislazione speciale, soprattutto in materia di sicurezza nei cantieri;
 - nel caso di servizi e/o di forniture in opera, al rispetto di quanto stabilito nel D.U.V.R.I.;
 - il rispetto da parte del contraente del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.lgs. 231/2001, adottato da Start Romagna S.p.A. e del Codice Etico;
 - il rispetto da parte del contraente della normativa privacy (Reg. UE 2016/679 GDPR ed eventuali successive modifiche).

Art. 29 – Rinnovo, proroga del contratto e c.d. quinto d'obbligo

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga del contratto, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
3. A norma dell'art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
4. Start Romagna S.p.A. computerà nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura tutte le eventuali opzioni e proroghe o della previsione del quinto d'obbligo.

Art. 30 – Contratti attivi

1. Nella indizione delle gare in esito alle quali Start Romagna S.p.A. prevede di realizzare un ricavo, deve essere perseguito lo scopo di realizzare il maggior ricavo per Start Romagna S.p.A. assicurando la pari condizione dei partecipanti alla gara nel rispetto della trasparenza della procedura, principio che può ricevere limitazioni soltanto in funzione delle esigenze di riservatezza delle offerte in pendenza della procedura stessa.
2. Le alienazioni di materiali fuori uso o non più utilizzabili dalla Società sono effettuate mediante procedure analoghe a quelle previste per gli appalti di uguale importo (vedi precedente art. 10).
3. Start Romagna S.p.A. potrà procedere direttamente, senza adeguata pubblicità, nella stipulazione di contratti di compravendita e di locazione, qualora le circostanze di fatto e le condizioni di mercato non consentano o non rendano conveniente l'indizione di una procedura negoziata. Analoga facoltà è prevista per la vendita di titoli azionari, obbligazionari o di altra natura finanziaria.
4. Start Romagna S.p.A. per le procedure di cui al presente articolo, può avvalersi del supporto di operatori economici specialistici del mercato di riferimento ai quali affidare l'incarico di ricerca del contraente.

Art. 31 – Selezione dei partecipanti ed Elenco degli Operatori Economici

1. Start Romagna S.p.a. ha istituito un apposito Elenco Fornitori nel quale gli Operatori Economici sono classificati in sezioni, categorie merceologiche e fasce di importo distinti.
2. Il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici di Start Romagna S.p.A. per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie che disciplina tale Elenco è pubblicato sul sito internet www.startromagna.it.
3. L'Elenco fornitori e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al Codice e del presente regolamento. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella decisione a contrarre.
4. Start, può richiedere requisiti di partecipazione e qualificazione con limiti più ampi rispetto a quelli previsti dall'art. 52, comma 1 del Codice per i Settori Ordinari, fermo restando l'obbligo di

rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e i principi di cui alla Parte I, Titolo I del Codice.

5. Start, per evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, e al fine di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, si impegna a favorire la rotazione fra gli operatori economici, eccetto che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
6. E' ammesso il ricorso a sistemi di qualificazione altrui ai sensi degli artt. 68 e 77 della Direttiva n. 25/2014. In base al comma 3, secondo periodo, art. 77 della Direttiva è fatto obbligo di comunicare agli operatori economici interessati il soggetto che ha istituito il sistema di qualificazione.

Art. 32 – Normativa in materia di privacy

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale ed Europea in materia di Privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. "GDPR" e successive modifiche), Start Romagna S.p.A. tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Start Romagna S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Art. 33 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comunicazioni all'Osservatorio

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso, per ogni procedura di affidamento effettuato da Start Romagna S.p.A., a prescindere dal sistema di acquisizione e dall'importo, deve essere acquisito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) il CIG / SMART CIG (Codice Identificativo Gara) con le modalità definite dall'ANAC.
2. Il CIG dovrà essere indicato nella lettera d'invito/disciplinare di gara, anche per consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro competenza che costituisce adempimento preliminare indispensabile per la partecipazione alla gara.
3. Per le medesime procedure dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla vigente normativa, le comunicazioni all'Osservatorio concernenti i dati delle procedure (dati contenuti nel bando e nel verbale di gara, concorrenti invitati, importo di aggiudicazione e nominativo dell'affidatario).
4. Il presente articolo non si applica in caso di appalti non assoggettati al Codice (vedi precedente art. 4 Contratti esclusi e art. 12).

Art. 34 – Disposizioni di coordinamento, norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento rappresenta lex specialis rispetto alla vigente normativa in virtù dell'art. 50 comma 5 del Codice.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di appalti e in particolare il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché le Linee Guida dell'ANAC, in quanto applicabili, o altri provvedimenti attuativi ministeriali, in quanto applicabili a enti aventi le caratteristiche soggettive di Start Romagna S.p.A.
3. Si dà atto che sono escluse dall'applicazione ai settori speciali le norme sull'**esecuzione dell'appalto** ad eccezione di quelle relative al subappalto (art. 119), modifiche del contratto (art. 120), risoluzione (art. 122), requisiti che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini dell'esecuzione del contratto (art. 113). Per quanto attiene l'esecuzione, al di fuori di tali norme, espressamente applicabili ai settori speciali, trova applicazione la disciplina civilistica.
4. Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
6. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già iniziata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza il lavoro/fornitura/servizio.
7. E' abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del C.D.A. del 28/05/2021.